

Data: 23.03.2024

Documento n°: 2X5 *gc*

Oggetto: Decisione n. 2 dei Commissari Sportivi

Ora: 20.30

Da: Commissari Sportivi

A: Concorrente Taglienti Simone – Lic. n. 358569 – della vettura nr. 27
Equipaggio Taglienti Simone / Liburdi Mirko

Tutti i concorrenti / componenti degli equipaggi

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto la richiesta di revisione del tempo, avendo esaminato le evidenze video, ascoltato il concorrente n. 27 e avendo considerato quanto sotto esposto determinano quanto segue:

Fatto: Il concorrente a cui la presente decisione è indirizzata, ha chiesto la correzione del tempo realizzato sulla PS 8 "Terelle", a causa del mancato funzionamento del dispositivo GPS presente a bordo della vettura, ovvero nello schermo non venivano visualizzati i dati necessari (velocità di percorrenza, velocità "target" e relativo "OK"), per permettere di percorrere la Virtual Chicane nel rispetto del limite imposto (50 km/h), previsto dal RPG.

Visti gli articoli

di riferimento: Regolamento Sportivo Nazionale 2024:

- Art. 210.3 III) (Poteri dei Commissari Sportivi);
- punto 2.3.2 della N.G. Rally 2024

Decisione: Il tempo del concorrente nr. 27, riferito alla PS 8, viene corretto in **9:50,1**.

Motivazione: il Concorrente/Conducente ed il Secondo Conducente, di questo Collegio ne aveva precedentemente accertato la loro identità mediante esibizione di documento di riconoscimento e licenza sportiva, venivano ascoltati al termine della manifestazione.


Il Concorrente confermava quanto descritto nel punto precedente "fatto" e precisava che, a causa del mancato funzionamento del sistema Tracking, il pilota percorreva la zona della Virtual Chicane rallentando notevolmente, rispetto alla velocità Target prevista di 50 Km/h; ciò comprometteva, pertanto, il tempo realizzato sulla Prova Speciale n. 8 "Terelle". Il display del sistema GPS mostrava il simbolo "assenza di segnale" e non rendeva disponibili le informazioni che di prassi vengono visualizzate durante il transito nella Virtual Chicane (velocità di percorrenza e, soprattutto, il messaggio "OK" che viene trasmesso visualizzato una volta che la vettura raggiunge la velocità minima prefissata – 50 km/h).

A seguito di quanto segnalato i Commissari Sportivi richiedevano agli operatori presenti sul campo di gara che curavano il Servizio Tracking di fornire la traccia GPS nonché i relativi dati riferiti al fatto contestato dal Concorrente. In riscontro la Società Be Traced dichiarava che per la PS 8 il sistema non aveva scaricato alcun dato (anche le analisi tecniche compiute sul dispositivo presente a bordo della vettura era nello stato di blocco per problemi tecnici).

Preso atto di quanto comunicato, i Commissari Sportivi prendevano in esame i seguenti dati:

- Tempi di percorrenza all'interno della Virtual Chicane nelle PS 4 e 6 della medesima prova (coincidenti con il primo e secondo passaggio sulla Prova Speciale "Terelle");
- I tempi realizzati sulle PS 4 e 6 "Terelle" da parte del Concorrente n. 27;
- I video dei camera car del Concorrente n. 27 riferiti alla Prove 4 ed 8.

Sulla base delle prove a disposizione, questo Collegio riteneva di dover esaminare i Camera Car della PS 6 (2° passaggio sulla prova "Terelle") e della PS 8 (3° passaggio sulla prova "Terelle"), per il tratto parziale del percorso di gara compreso tra il cartello indicante "Inizio Virtual Chicane" e fino al tornante dx (porzione di percorso che include il tratto di inizio/fine Virtual Chicane ed un tratto residuo di percorso – a velocità libera – fino tornante destro).



Per il tratto in questione, i Commissari Sportivi disponevano il rilevamento "manuale" del tempo impiegato da parte dei Cronometristi, i quali rilevavano i seguenti dati:

Prova Speciale	Tempo rilevato per tratto parziale
n. 8 "Terelle" ¹	17",70
n. 6 "Terelle"	13",02
Differenza	4",68 (arrondato per eccesso a 4",7)

La differenza di cui sopra, costituisce per i Commissari Sportivi, il tempo perso dal Concorrente sulla PS8 che nell'affrontare la Virtuale Chicane, il quale non disponeva delle informazioni indispensabili per affrontare il tratto di strada interessato con le informazioni che il dispositivo dovrebbe fornire in condizioni di normale funzionamento.

Pertanto il tempo della PS 8, per il Concorrente n. 27, viene corretto come riportato sopra.

In merito occorre precisare preliminarmente che l'assegnazione di tempi equi, è un'opportunità prevista dalla Norma Generale Rally solo in determinate situazioni, nelle quali non è inclusa anche la circostanza di un equipaggio rallentato come sopra descritto.

Tuttavia, in un'ottica di garantire lo svolgimento della competizione nel rispetto del principio di equità sportiva, facendo riferimento al punto 2.3.2 della N.G. Rally 2024, i Commissari Sportivi ritengono comunque di esercitare i propri poteri a norma degli artt. 210.3 III) b) e 210.3 III) r) del Regolamento Sportivo Nazionale 2024. Pertanto, considerando che la perdita di tempo è stata significativa, i Commissari Sportivi decidono di correggere il tempo del concorrente n. 27 sulla PS 8 come sopra specificato.

I Concorrenti sono informati che avverso la presente decisione, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, potranno ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.



Claudio Gasparrini

Marina Malvolti

Massimo Mugnai

I Commissari Sportivi

La presente decisione è stata notificata ^{AL} Concorrente n. 27 come di seguito specificato:

Nome:	TAGLI ENTI SIMONE	Data:	XX 23.03.2024
Ora: 23.20	XX data		

Pubblicata all'Albo Ufficiale di Gara Digitale dell'Organizzatore

in data 23/03/24 alle ore 23,25